

---

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Il conferimento di incarico ad un avvocato dal contenuto generico vale come mandato alle liti?**

*Con riferimento all'interpretazione di in un atto di conferimento di incarico professionale ad un avvocato, è congruo e logico l'apprezzamento secondo cui si ritenga che un atto dal contenuto generico, che non individua alcuna controversia specifica, pur facendo riferimento ad un "conferimento di incarico", non sia realmente idoneo a rilasciare alcun mandato al difensore.*

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.12.2017, n. 29590**

*...omissis...*

Considerato che con il primo mezzo il ricorrente lamenta insufficiente motivazione ed errata applicazione dell'art. 2222 c.c. e ss., e art. 83 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

che il secondo mezzo censura violazione ed errata applicazione degli artt. 1292 e 1294 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5;

che i motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione - sono infondati;

che la Corte d'appello non si è di certo discostata dal principio secondo cui obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l'opera professionale richiesta non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, ben potendo anche essere colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell'interesse di un terzo, instaurandosi in tale ipotesi un altro e distinto rapporto interno ed extraprocessuale regolato dalle norme di un ordinario mandato, in virtù del quale la posizione del cliente viene assunta non dal patrocinato ma da chi ha richiesto per lui l'opera professionale (v., in questo senso, da ultimo, Cass., Sez. 3<sup>^</sup>, 30 settembre 2016, n. 19416);

che in realtà la controversia riguarda l'interpretazione dell'atto di conferimento di incarico professionale del 30 novembre 2009;

che a questo riguardo la Corte d'appello, con congruo e logico apprezzamento, ha ritenuto, confermando la decisione del Tribunale, che si tratta di un atto dal contenuto generico, che non individua alcuna controversia specifica: esso, pur facendo riferimento ad un "conferimento di incarico", non è realmente idoneo a rilasciare alcun mandato al difensore, ma vale soltanto a fissare un accordo quadro generale, finalizzato all'individuazione dei criteri di computo dei compensi in relazione agli incarichi che sarebbero stati in futuro conferiti, con conseguente non configurabilità di una solidarietà passiva per le prestazioni in relazioni alle quali non risulta essere stato conferito un formale incarico;

che si tratta di una conclusione corretta in punto di diritto, posto che, in difetto di un conferimento di una procura alle liti per la rappresentanza e difesa in giudizio (che nella specie venne rilasciata soltanto dalla s.r.l. M. o dalla Azienda Agricola), occorre che vi fosse tra l'Avv. X e i *omissis* un contratto di patrocinio, con il quale il professionista fosse stato appunto incaricato, secondo lo schema negoziale proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale: il che la Corte d'appello ha escluso, facendo leva sull'assoluta genericità del documento in data 30 novembre 2009;

che la doglianza del ricorrente - senza riportare il tenore dell'atto del 30 novembre 2009 nè del successivo atto di revoca del conferimento dell'incarico - finisce con il sollecitare una diversa interpretazione del contenuto negoziale di quell'accordo, senza neppure denunciare la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e ss., nè indicare quali canoni ermeneutici sarebbero stati non osservati;

che va qui ribadito che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., Sez. 3<sup>^</sup>, 20 novembre 2009, n. 24539; Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 17 marzo 2014, n. 6125);

che i motivi sottopongono alla Corte, nella sostanza, profili relativi al merito della ricostruzione della volontà delle parti, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando - come nel caso di specie - risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro

decisione, sicchè deve escludersi tanto la "mancanza assoluta della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", quanto la "motivazione apparente", o il "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", figure queste - manifestazione di violazione di legge costituzionalmente rilevante sotto il profilo della esistenza della motivazione - che circoscrivono l'ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori - ai sensi del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5, - non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053);

che il ricorso è rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

pqm

Rigetta il ricorso; dichiara - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, - la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.